

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 964)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1007)*

**d'iniziativa dei deputati VILLA Ruggero, GUERRIERI Filippo e SCARASCIA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 FEBBRAIO 1960

**Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365,  
concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».